

del Fondo stesso, a concorrenza dell'importo richiesto di Fl. 53.947,69.

Articolo 2

Di conseguenza, l'ammontare del contributo del Fondo a favore dello Stato membro richiedente è fissato a Fl. 53.947,69 (pari a circa 14.903 u.c.).

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1965

relativa all'istituzione di un Comitato consultivo paritetico per i problemi sociali nel settore dei trasporti stradali

(65/362/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA,

Considerando che nel suo Memorandum sull'orientamento da dare alla politica comune dei trasporti, del 10 aprile 1961, la Commissione ha indicato il senso in cui doveva svilupparsi l'applicazione ai trasporti delle regole generali e disposizioni previste dal Trattato nel quadro della politica sociale della Comunità, che comportano una serie di misure in materia di politica comune dei trasporti ;

Considerando che, nel suo programma d'azione in materia di politica comune dei trasporti del 23 maggio 1962, la Commissione ha esposto in modo più concreto i suoi punti di vista in materia di armonizzazione sociale nel quadro della politica comune dei trasporti ;

Considerando che, nei loro pareri sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, il Parlamento Europeo e il Comitato economico e sociale hanno espresso il desiderio che venga istituito un Comitato paritetico delle organizzazioni dei datori di lavoro ;

Considerando che i partecipanti alla tavola rotonda sulla politica sociale nel settore dei trasporti, svoltasi a Bruxelles nei giorni 10, 11, 12 dicembre 1963, si sono pronunciati a favore di una forma efficace di consultazione in materia di problemi sociali nel settore dei trasporti ;

Considerando che l'azione della Comunità nel settore della politica comune dei trasporti dovrà

riguardare in particolare la soppressione delle disparità suscettibili di falsare sensibilmente le condizioni di concorrenza ;

Considerando che la decisione del Consiglio del 13 maggio 1965 relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, prevede in proposito talune disposizioni in materia sociale, e si riferisce espressamente all'eventuale competenza delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro per la conclusione di contratti collettivi di lavoro ;

Considerando che in tutti i paesi della Comunità le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro godono, nel quadro della legislazione nazionale, di una vasta autonomia nel settore sociale ;

Considerando che la consultazione di dette organizzazioni può contribuire alla realizzazione degli obiettivi prefissi in materia di armonizzazione sociale nel quadro della politica comune dei trasporti ;

Considerando che, tenuto conto da un lato dell'importanza e dell'urgenza dei problemi sociali in materia di concorrenza e di sicurezza di circolazione nei trasporti stradali, e dall'altro dello stato d'avanzamento dei lavori della Commissione in questa materia, si ravvisa l'opportunità di istituire presso la Commissione un organo consultivo composto delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore dei trasporti stradali ;

Considerando che la Commissione dovrà mantenere la libertà di scelta quanto ai metodi di con-

sultazione, tenuto conto del carattere specifico di alcuni problemi sociali nel settore dei trasporti ;

Considerando che le associazioni professionali del settore dei trasporti hanno costituito delle organizzazioni a livello della Comunità,

DECIDE :

Articolo 1

Viene istituito presso la Commissione un Comitato denominato « Comitato consultivo paritetico per i problemi sociali nel settore dei trasporti stradali ».

Articolo 2

a) La Commissione può sottoporre al Comitato una richiesta di parere su tutti i problemi sociali del settore dei trasporti stradali.

b) La Commissione può fissare, sollecitando il parere del Comitato, il termine entro il quale il parere stesso dovrà essere fornito.

c) Qualora nell'ambito del Comitato si realizzi un accordo unanime sul parere da fornire alla Commissione, il Comitato elabora delle conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto delle deliberazioni trasmesso alla Commissione.

d) In caso contrario, le opinioni emesse figurano nel resoconto.

e) La Commissione può procedere ad una consultazione orale del Comitato. In tal caso spetta alla Commissione stessa elaborarne le conclusioni in base ai processi verbali delle riunioni.

Articolo 3

a) Le deliberazioni del Comitato riguardano soltanto le richieste di parere formulate dalla Commissione.

b) Il Comitato può chiedere alla Commissione di essere consultato su un determinato problema a carattere sociale del settore dei trasporti stradali, nelle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 9.

Articolo 4

a) Il Comitato si compone di 24 membri effettivi e di 24 membri supplenti.

b) I seggi sono attribuiti come segue :

— 12 seggi di membro effettivo e 12 seggi di membro supplente ai trasportatori

— 12 seggi di membro effettivo e 12 seggi di membro supplente ai salariati del settore dei trasporti stradali.

c) I membri supplenti non assistono alle riunioni del Comitato e non partecipano ai lavori se non in caso di impedimento dei membri effettivi.

Articolo 5

a) I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione, su proposta delle seguenti organizzazioni rappresentative degli ambienti professionali, costituite a livello della Comunità :

— Comitato sindacale dei trasporti della Comunità (ITF)

— Comitato europeo dei trasporti (CET)

— Comitato di collegamento delle imprese di trasporto stradale della Comunità (RU)

— Comitato di collegamento dei trasportatori privati della Comunità (IRU).

b) L'elenco dei membri del Comitato è pubblicato per informazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Articolo 6

a) Il mandato dei membri e dei supplenti è della durata di tre anni. Esso è rinnovabile ;

b) Dopo la fine del periodo di tre anni, i membri e i supplenti restano in carica finché si sia provveduto alla loro sostituzione.

c) In caso di morte, dimissioni volontarie o cessazione di appartenenza di un membro o di un supplente all'organizzazione che egli rappresenta, detto membro o supplente viene sostituito per il periodo non ancora trascorso del suo mandato.

Articolo 7

a) Il Comitato elegge, fra i suoi membri effettivi, a maggioranza dei due terzi dei membri presenti, un presidente e un vicepresidente. Il presidente e il vicepresidente non possono appartenere alla stessa categoria di parti sociali.

b) In caso di cessazione prematura del mandato del presidente o del vicepresidente, questi viene sostituito per il periodo del mandato non ancora trascorso.

c) I mandati di presidente e di vicepresidente hanno la durata di 18 mesi. Il presidente e il vicepresidente sono scelti alternativamente fra le due categorie rappresentate.

d) Nessun membro del Comitato può assumere successivamente il mandato di presidente e quello di vicepresidente per un periodo superiore a due mandati interi secondo la lettera c).

Articolo 8

a) Il primo periodo del funzionamento del Comitato spirerà il 31 dicembre 1968.

b) I mandati di presidente e di vicepresidente, di cui all'articolo 7 c, cesseranno per la prima volta il 30 giugno 1967.

Articolo 9

a) Il presidente cura le relazioni con la Commissione.

b) Il presidente e il vicepresidente del Comitato, congiuntamente, possono indicare alla Commissione l'opportunità di consultare il Comitato su un caso di competenza di quest'ultimo e sul quale non gli è stata presentata richiesta di parere.

Articolo 10

Il Comitato può creare nel proprio ambito dei gruppi di lavoro chiamati ad elaborare, su questioni o in settori determinati, progetti di parere da sottoporre alle decisioni del Comitato. Detti gruppi di lavoro si compongono di un numero ristretto di membri effettivi o supplenti.

Articolo 11

a) Su richiesta di una delle organizzazioni rappresentate, il Presidente può invitare un delegato dell'organo centrale dell'organizzazione di cui trattasi ad assistere alle riunioni.

b) Il Presidente può proporre alla Commissione d'invitare alle riunioni del Comitato o di un gruppo di lavoro del Comitato, in qualità di esperto, chiunque abbia particolare competenza su un tema iscritto all'ordine del giorno.

Gli esperti assistono soltanto alle deliberazioni in cui sono dibattute le questioni che hanno motivato la loro presenza.

Articolo 12

a) Il Comitato, nonché i gruppi di lavoro, si riuniscono su convocazione della Commissione.

b) Partecipano alle riunioni i rappresentanti dei servizi interessati della Commissione.

Articolo 13

Il segretariato del Comitato è assicurato dai servizi della Commissione.

Articolo 14

Le deliberazioni del Comitato sono valide quando sono presenti i due terzi dei membri.

Articolo 15

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del Trattato, le persone che assistono alle riunioni del Comitato e dei gruppi di lavoro sono tenute a non divulgare le informazioni di cui sono venute a conoscenza attraverso i lavori del Comitato, quando la Commissione fa presente che il parere richiesto riguarda una materia che riveste carattere riservato.

Articolo 16

Previa consultazione del Comitato, la Commissione ha facoltà di modificare la presente decisione in funzione dell'esperienza acquisita.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN